

Automobile Club Torino

DETERMINA N. 167 DEL 10/12/2025

IL DIRETTORE

- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo in data 27/10/1981, con la quale è stato approvato il disciplinare contenente le norme per la concessione di borse di studio ai figli dei dipendenti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 509/79;
- Viste le successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la disponibilità residua degli stanziamenti previsti per i benefici assistenziali e sociali;

DETERMINA

di mettere a concorso n. 3 borse di studio a favore dei figli dei dipendenti che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 scuole medie di secondo grado o facoltà universitarie, rispettivamente di importo unitario pari a € 300,00, € 350,00 ed € 550,00.

La ripartizione delle borse di studio e le modalità per la concessione delle stesse sono stabilite nell'allegato bando di concorso che è parte integrante della presente deliberazione.

IL DIRETTORE
(Barbara Aguzzi)

AUTOMOBILE CLUB TORINO

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO

Art. 1

Sono messe a concorso n. 3 borse di studio a favore dei figli dei dipendenti di ruolo che frequentino nell'anno scolastico 2025/2026 scuole di secondo grado o facoltà universitarie, che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 2.

Dette borse sono così ripartite:

- N. 1 borsa di studio di € 300,00, per gli studenti delle scuole medie di primo grado (media inferiore)
- N. 1 borsa di studio di € 350,00, per gli studenti delle scuole medie di secondo grado (media superiore);
- N. 1 borsa di studio di € 550,00, per gli studenti universitari.

Art.2

Le borse di studio possono essere conferite agli studenti:

- a) iscritti al primo anno di scuola media di secondo grado, che abbiano conseguito, nell'anno scolastico 2024/2025, nella scuola dell'obbligo, un giudizio finale non inferiore a 7/10;
- b) iscritti agli anni successivi al primo anno di scuola media di secondo grado, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 2024/2025, una media non inferiore a 7/10 con esclusione, ai fini della media stessa, delle materie di religione e di educazione fisica, nonché del voto di condotta;
- c) iscritti al primo anno dei corsi di laurea o diplomi universitari, che abbiano conseguito, nell'anno scolastico 2024/2025, il diploma di istruzione media di secondo grado con un giudizio non inferiore a 70/100.

d) iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea o diplomi universitari, non oltre il primo fuori corso, che alla data del 30 novembre 2025 abbiano superato, con votazione media non inferiore a 24/30, almeno il numero di esami, ovvero acquisito i crediti previsti dall'Ente Regionale per il Diritto allo studio Universitario.

Art. 3

Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio, sussidi per spese scolastiche e/o altri assegni di studio erogati, direttamente o indirettamente, dall'A.C. Torino o da altri enti o istituti.

Art. 4

Le domande di ammissione, redatte sull'apposito modulo da richiedere al Servizio Personale, dovranno essere presentate allo stesso Servizio entro e non oltre il **19/12/2024**. Dette istanze dovranno contenere le dichiarazioni della composizione del nucleo familiare, del relativo reddito prodotto nell'anno 2024 e della mancata fruizione delle provvidenze di cui all'art. 3. Le domande dovranno altresì essere corredate dalla documentazione scolastica attestante il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2.

Si rammenta, inoltre, che è possibile chiedere l'attribuzione del beneficio anche per i figli che pur se a carico del genitore richiedente, non sono presenti – a vario titolo – nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e nello stato di famiglia.

Art. 5

Dichiarazioni non corrispondenti al vero comporteranno l'esclusione dall'attribuzione della borsa di studio, ovvero, nel caso la stessa sia già stata attribuita, il recupero della somma erogata.

Art. 6

Il Servizio Amministrativo, esaminate le istanze pervenute, procederà alla formazione delle graduatorie relative alle singole categorie di beneficiari in ordine decrescente di punteggio.

Tale punteggio sarà determinato dalla somma del profitto scolastico e degli eventuali coefficienti incrementativi, secondo quanto previsto dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione del 27/10/81 e successive integrazioni e modificazioni.

A parità di punteggio la priorità verrà determinata dal profitto scolastico; a parità di profitto, dal minor reddito pro-capite dei componenti il nucleo familiare; in caso di ulteriore parità, si avrà riguardo all'anzianità di servizio del dipendente.

Qualora il numero degli aspiranti ammessi a beneficiare delle borse di studio di una categoria risulti inferiore al numero delle borse disponibili nella stessa, l'importo corrispondente alle borse non erogate sarà utilizzato a favore di quegli studenti dell'altra categoria che - pur in possesso dei necessari requisiti scolastici - non siano potuti rientrare in posizione utile di graduatoria.

Art. 7

La liquidazione delle borse di studio ai vincitori verrà effettuata con l'applicazione delle normative fiscali vigenti.

Torino, 5 Dicembre 2025

Il Direttore
(Dott.ssa Barbara Aguzzi)